

UNIONE dei COMUNI dello SCRIVIA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

**In attuazione della Convenzione fra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i
Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio,
Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia per la gestione in forma
associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione del n.17 del 02.10.2014

Indice

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Definizioni**
- Art. 3 Finalità del regolamento in materia di vincolo idrogeologico e di tutela del bosco**
- Art. 4 Ambito di applicazione**
- Art. 5 Interventi soggetti ad autorizzazione**
- Art. 6 Interventi soggetti segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)**
- Art. 7 La Domanda di Autorizzazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività**
- Art. 8 Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e della S.C.I.A.**
- Art. 9 Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione ed alla S.C.I.A.**
- Art.10 Procedimento istruttorio della domanda di autorizzazione**
- Art.11 Disposizioni per la S.C.I.A.**
- Art.12 Varianti in corso d'opera**
- Art.13 Autorizzazioni in sanatoria per regolarizzazione di opere eseguite, od in corso di esecuzione, in assenza o in difformità dalla autorizzazione o dalla S.C.I.A.**
- Art.14 Validità della autorizzazione e della S.C.I.A.**
- Art.15 Proroga di autorizzazione in corso di validità**
- Art.16 Rinnovo autorizzazione e nuova S.C.I.A.**
- Art.17 Adozione di provvedimenti cautelativi**
- Art.18 Comunicazione di inizio e fine lavori e attestazione di conformità**
- Art.19 Deposito cauzionale**
- Art.20 Diritti di istruttoria per i procedimenti del vincolo idrogeologico**
- Art.21 Modulistica**
- Art.22 Sanzioni**
- Art.23 Norme finali**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza dell'Ufficio Associato in materia di Vincolo Idrogeologico e di tutela del bosco, delegata dai Comuni della Valle Scrivia all'Unione dei Comuni dello Scrivia, nel rispetto della L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 e s.m.i. "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del Regolamento Regionale 29 giugno 1999 n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale".

Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano in particolare:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione o Segnalazione Certificata di inizio attività, delle domande di variante in corso d'opera, delle domande di autorizzazione in sanatoria e condono, delle domande di proroga e di rinnovo di autorizzazione;
- b) la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva, la relativa sospensione dei termini, le modalità e termini per la presentazione delle integrazioni;
- d) le modalità di rilascio dell'autorizzazione e di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- e) le procedure per il mancato accoglimento dell'istanza e per l'interruzione dei termini dell'efficacia della S.C.I.A.;
- f) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ed i relativi oneri.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- ✓ Legge Forestale: la L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 e s.m.i. "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico".
- ✓ Regolamento Forestale: il Regolamento Regionale 29 giugno 1999 n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale".
- ✓ Aree sottoposte a vincolo idrogeologico: le aree che, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, sono individuate in apposita cartografia depositata presso le Strutture del Corpo Forestale dello Stato, conservata in copia presso la Sede Comunale e consultabile sul sito internet istituzionale dell'Unione dello Scrivia (www.unionedelloscrivia.ge.it) e dei Comuni associati.
- ✓ Bosco: la definizione di cui all'art. 2 comma 1 della Legge Forestale e s.m.i. Non sono da considerarsi bosco i terreni alberati di cui all'art. 2 comma 2 della Legge Forestale.
- ✓ Modifica della destinazione d'uso: trasformazione attuata in terreni di qualunque destinazione per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, altre opere e movimenti di terreno in genere;
- ✓ Trasformazione del bosco: qualsiasi intervento compiuto in area boscata che comporti l'eliminazione della vegetazione stessa al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella a bosco;
- ✓ Ufficio Associato: l'Ufficio Tecnico Intercomunale Associato denominato "Ufficio Associato per il Vincolo Idrogeologico" con sede presso il Comune di Isola del Cantone;
- ✓ Comuni dell'Unione dei Comuni dello Scrivia: Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia.

Art. 3 - Finalità del regolamento in materia di vincolo idrogeologico e di tutela del bosco

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e disciplinato al capo II del titolo III della Legge Forestale, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione di terreni di qualsiasi natura e destinazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.

La finalità del presente regolamento è quindi quella di far sì che le attività pubbliche e private che incidono sul territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e sui territori boscati esterni al vincolo idrogeologico vengano svolte nel rispetto degli scopi per cui sono state istituite le norme a tutela dell'assetto idrogeologico.

Le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere applicate in coerenza con le norme e le cartografie della Variante Bacini Padani (VBP) del P.T.C. Provinciale vigente sul territorio dell'Unione.

Art. 4 - Ambito di applicazione

La Legge Regionale n.7 del 12 aprile 2011 "*Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione*" ha assegnato e trasferito ai Comuni funzioni amministrative in materia vincolo idrogeologico e di riduzione di superficie boscata esterna alle aree di vincolo.

In coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 3, comma 1, della suddetta Legge Regionale le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano:

- ✓ a tutte le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ed alle aree boscate esterne al vincolo per quanto riguarda la riduzione della superficie a bosco, ricadenti sul territorio dei Comuni dell'Unione;
- ✓ ad ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, così come definiti dalla Legge Forestale, la cui autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Associato (artt. 35, 36, 37 della Legge Forestale e s.m.i.);
- ✓ a tutti gli interventi di riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici la cui autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Associato che a tal fine richiedono specifico parere al Corpo Forestale dello Stato (c. 4, art. 47 della Legge Forestale come sostituito dalla L.R. n. 7 del 12 aprile 2011).

Le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico sono esercitate direttamente dalla Regione e dalla Provincia nel caso di interventi concernenti infrastrutture viarie rispettivamente di interesse regionale o provinciale, nei procedimenti in materia di coltivazione di cave, nonché per le opere pubbliche realizzate direttamente dai medesimi enti.

Le funzioni amministrative relative all'autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici sono esercitate dall'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave.

Art. 5 - Interventi soggetti ad autorizzazione

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, è soggetto ad autorizzazione ai sensi degli art. 35, 36 e 37 della Legge Forestale ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di sistemazione e manutenzione idraulica di corsi d'acqua pubblici così come disposto all'art. 38 della Legge Forestale.

Nei terreni non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 47 della Legge Forestale ogni intervento di riduzione della superficie definita bosco. Al fine del rilascio del titolo autorizzativo l'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato richiede specifico parere al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 6 - Interventi soggetti segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, nel caso di movimenti di terreno di modesta a rilevanza, già soggetti a Denuncia di Inizio Attività dalla Legge Forestale, l'interessato deve produrre Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - La Domanda di Autorizzazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La domanda di autorizzazione e la Segnalazione Certificata Inizio Attività (ai fini del vincolo idrogeologico) possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- ✓ dal proprietario;
- ✓ dal possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso, intendendosi per possessore solo il titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene; la

domanda di autorizzazione o la S.C.I.A. presentata dal possessore dovrà recare il consenso scritto da parte del proprietario;

- ✓ in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale il richiedente è legittimato alla presentazione della domanda di autorizzazione o della S.C.I.A.

La domanda di autorizzazione e la S.C.I.A. devono essere sottoscritte anche da tutti gli altri eventuali aventi titolo a conferma della veridicità dei dati in esse contenuti e per attestazione che il richiedente agisce anche per loro conto e con il loro consenso.

La domanda di autorizzazione e la S.C.I.A. devono contenere tutte le notizie necessarie per l'identificazione del richiedente (generalità anagrafiche, codice fiscale ed indirizzo di residenza) e degli altri aventi titolo e per l'individuazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento (con indicazione della località di intervento e dei mappali interessati) e la descrizione dei lavori per cui si rendono necessari i movimenti di terreno e le altre opere soggette ad autorizzazione.

Con la domanda di autorizzazione o nella S.C.I.A. sono dichiarati:

- ✓ la piena ed esclusiva disponibilità dell'area o dell'immobile e la titolarità ad eseguire l'intervento ovvero la presenza di altri aventi titolo per conto o con il consenso dei quali il dichiarante agisce;
- ✓ la correttezza e veridicità dei dati contenuti nella domanda o dichiarazione con l'impegno di comunicare ogni loro eventuale variazione;
- ✓ che l'opera o intervento non reca pregiudizio ai diritti di terzi e di sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi;
- ✓ la destinazione del materiale di risulta degli eventuali scavi;
- ✓ gli altri procedimenti di tipo edilizio, urbanistico e paesaggistico avviati o cui l'intervento è sottoposto.

Con la domanda di autorizzazione e la S.C.I.A. sono indicati, se diversi dal richiedente, generalità anagrafiche e domicilio del progettista e del professionista incaricato degli accertamenti geologici, e, quando già nominati, il soggetto esecutore dell'intervento e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali successive variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicate alla struttura responsabile del procedimento.

Le domande di autorizzazione e le autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo in vigore, salve esenzioni di legge.

Le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico volturate a favore di diverso intestatario comprovando il possesso di idoneo titolo.

Per ogni domanda di autorizzazione e S.C.I.A. devono essere versati i diritti di istruttoria nelle misure stabilite nel presente regolamento sulla base della D.G.R. n. 485/2011 e s.m.i.

Eventuali modifiche o integrazioni agli importi suddetti saranno apportate con deliberazione del competente organo dell'Unione.

Le pratiche presentate dai Comuni dell'Unione non sono soggette al versamento del diritto di istruttoria.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e della S.C.I.A.

La domanda di autorizzazione e la S.C.I.A. (ai fini del vincolo idrogeologico) sono dirette all'Unione dei Comuni dello Scrivia - Ufficio Associato per il Vincolo Idrogeologico e sono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Isola del Cantone - Piazza Vittorio Veneto, 8 - CAP 16017.

La data dalla quale decorrono i termini procedurali è quella del ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Isola del Cantone.

Relativamente ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e/o gestiti tramite Conferenze di Servizi in genere (es. S.U.E.), la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico dovrà essere trasmessa dagli uffici competenti all'Ufficio Associato per il Vincolo Idrogeologico che provvederà a svolgere l'iter di competenza descritto nel presente Regolamento e previste dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Per la compilazione della domanda di autorizzazione e della S.C.I.A. (ai fini del vincolo idrogeologico) dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Ufficio Associato.

La domanda di autorizzazione e la S.C.I.A., sottoscritte in ogni pagina e possono essere consegnate direttamente a mano oppure trasmesse per posta o secondo le modalità digitali

previste dalla legge sempre all'Ufficio Protocollo del Comune di Isola del Cantone. In ogni caso dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d'identità del richiedente stesso.

La domanda di autorizzazione e la S.C.I.A.(ai fini del vincolo idrogeologico) dovranno essere corredate dalla documentazione specificatamente prevista dalla Legge Regionale, dal Regolamento Forestale e dal presente Regolamento.

Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti ed altra documentazione tecnica, gli elaborati sono redatti timbrati e sottoscritti da tecnici abilitati, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

Nei casi in cui è prevista la presentazione di certificazioni e di attestazioni tecniche nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 le stesse dovranno essere timbrate e sottoscritte in ogni pagina da tecnici abilitati, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali. In ogni caso dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d'identità del tecnico sottoscrittore.

Art. 9 - Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione ed alla S.C.I.A.

La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione ed alla S.C.I.A. disciplinate dal presente Regolamento deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei versanti, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.

Il soggetto legittimato alla presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento, dovrà inoltrare la documentazione minima di seguito indicata in due originali.

La documentazione dovrà pervenire debitamente fascicolata, e ove non diversamente specificato: datata, timbrata e sottoscritta in calce da tecnico abilitato, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali.

La documentazione deve essere completa di tutti i dati identificativi e di recapito del soggetto interessato e dei tecnici, compresi quelli telefonici, di posta elettronica e P.E.C.

Relativamente ai procedimenti di competenza dello SUAP e/o delle Conferenze di Servizi in genere, la documentazione all'Ufficio Associato per il Vincolo Idrogeologico dovrà pervenire in singolo originale.

Il soggetto legittimato alla presentazione della S.C.I.A., ai sensi del presente Regolamento, dovrà inoltrare la documentazione minima di seguito indicata, in singolo originale.

Il Responsabile del Procedimento può disporre la richiesta di ulteriori copie della documentazione, qualora l'autorizzazione o la S.C.I.A. (ai fini del vincolo idrogeologico) debbano essere trasmesse ad altre Amministrazioni pubbliche per provvedimenti aggiuntivi.

Le pratiche non corredate dei dati o della documentazione prevista non sono idonee per l'esame ed a produrre gli effetti previsti dalla normativa e la decorrenza dei termini di legge avviene solo a seguito della presentazione, da parte del soggetto legittimato, dei dati o della documentazione mancanti. A tal fine il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare al soggetto legittimato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle pratiche, la richiesta delle documentazioni o dati mancanti informandolo che il termine per il rilascio dell'atto decorrerà nuovamente per intero dalla data di ricevimento degli stessi.

Nel caso in cui il soggetto legittimato non risponda a quanto richiesto nel termine fissato, l'Unione dei Comuni dello Scriveria attraverso l'Ufficio Associato disporrà il rigetto e l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata, dandone comunicazione motivata all'interessato ai sensi di legge.

Documentazione da presentare per l' autorizzazione:

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in bollo (utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Associato), firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato

contrasto con le previsioni degli strumenti adottati, ai sensi art. 36, comma 2, L.r. 4/1999 e s.m.i. (allegare documento di riconoscimento in corso di validità).

- d) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- e) PROGETTO ESECUTIVO in duplice originale, redatto da tecnico abilitato per legge, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 e s.m.i. e che evidenzia in particolare l'attuale situazione del pendio, la situazione conseguente all'intervento a progetto e la loro sovrapposizione:

Relazione tecnica riferita agli aspetti relativi al vincolo idrogeologico, che descriverà nel dettaglio tutte le opere e le modalità esecutive, anche di tipo provvisoriale, i movimenti di terra, gli scavi, i riporti, le sistemazioni a verde, le pavimentazioni, le impermeabilizzazioni dei suoli, la raccolta ed il deflusso delle acque superficiali e sotterranee, richiamando le indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.

Elaborati grafici:

- stralcio della Cartografia Tecnica Regionale sufficientemente estesa;
- stralcio della cartografia della V.B.P. Variante Bacini Padani vigente, della strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata (PRG/PUC), del reticolo idrografico, contenente l'esatta ubicazione delle opere da eseguirsi;
- estratto catastale con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al fine di individuare l'esatta ubicazione delle opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico (indicare la distanza delle opere a progetto dalla sponda del corso d'acqua o dal limite dal demanio fluviale);
- planimetria dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1/200;
- sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di raffronto, in scala non inferiore a 1/200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno;
- progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto in scala opportuna, atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.

Relazione geologica che, ai sensi del D.M.14/01/08 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009, comprenda:

- ✓ la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito che consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e più in generale di pericolosità geologica del sito. In funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico;
- ✓ l'analisi della conformità dell'intervento rispetto ai Piani di Bacino- VBP;
- ✓ l'inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico della zona dell'intervento con relativa cartografia;
- ✓ le sezioni geologiche interpretative, sufficientemente estese sia a valle che a monte dell'intervento;
- ✓ la modellazione sismica;
- ✓ nel caso di opere situate su pendii o in prossimità di pendii naturali o artificiali, verifica di stabilità del versante in assenza ed in presenza dell'opera (D.M.14/01/08) sufficientemente estesa sia a valle che a monte dell'intervento.

Relazione geotecnica che, ai sensi del D.M.14/01/08 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009, comprenda:

- descrizione delle opere e degli interventi;
- problemi geotecnici e scelte tipologiche;
- descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche;

- caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici;
- verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite;
- approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici;
- modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi;
- risultati delle analisi e loro commento.

Le indagini devono essere programmate in funzione del tipo di opere e devono riguardare il volume significativo, devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del D.P.R.380/2001. Devono essere descritti i risultati delle indagini e delle prove, della caratterizzazione e modellazione geotecnica e delle analisi eseguite per la verifica delle condizioni di sicurezza e per la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d'esercizio del sistema costruzione-terreno.

- f) DICHIARAZIONE del progettista, resa ai sensi DPR 445/2000 e s.m.i. corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, che l'intervento non è tra quelli esclusi dall'art. 5 della L.R. 49/2009 e s.m.i.
- g) coordinate geografiche dell'intervento desumibili anche da Google Earth coordinate geografiche dell'intervento desumibili anche da Google Earth

L'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato, può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

Documentazione aggiuntiva può essere chiesta per casi particolari.

Documentazione da presentare per la S.C.I.A.

- a) SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' datata e firmata dal proprietario o dall'avente titolo e RELAZIONE ASSEVERATA, datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato, in unico originale, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Associato.
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del tecnico abilitato.
- d) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- e) PROGETTO ESECUTIVO, in unico originale, redatto, da tecnico abilitato per legge, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 e s.m.i. e che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio, la situazione conseguente all'intervento a progetto e la loro sovrapposizione:

Relazione tecnica riferita agli aspetti relativi al vincolo idrogeologico, che descriverà nel dettaglio tutte le opere e le modalità esecutive, anche di tipo provvisoriale, i movimenti di terra, gli scavi, i riporti, le sistemazioni a verde, le pavimentazioni, le impermeabilizzazioni dei suoli, la raccolta ed il deflusso delle acque superficiali e sotterranee, richiamando le indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.

Elaborati grafici:

- stralcio della Cartografia Tecnica Regionale sufficientemente estesa;
- stralcio della cartografia della V.B.P. Variante Bacini Padani vigente, della strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata (PRG/PUC), del reticolo idrografico, contenente l'esatta ubicazione delle opere da eseguirsi;
- estratto catastale con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al fine di individuare l'esatta ubicazione delle opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua

pubblico (indicare la distanza delle opere a progetto dalla sponda del corso d'acqua o dal limite dal demanio fluviale);

- planimetria dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1/200;
- sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di raffronto, in scala non inferiore a 1/200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno;
- progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto in scala opportuna, atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.

Relazione geologica che, ai sensi del D.M.14/01/08 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009, comprenda:

- ✓ la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito che consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e più in generale di pericolosità geologica del sito. In funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico;
- ✓ l'analisi della conformità dell'intervento rispetto ai Piani di Bacino- VBP;
- ✓ l'inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico della zona dell'intervento con relativa cartografia;
- ✓ le sezioni geologiche interpretative, sufficientemente estese sia a valle che a monte dell'intervento;
- ✓ la modellazione sismica;
- ✓ nel caso di opere situate su pendii o in prossimità di pendii naturali o artificiali, verifica di stabilità del versante in assenza ed in presenza dell'opera (D.M.14/01/08) sufficientemente estesa sia a valle che a monte dell'intervento.

f) coordinate geografiche dell'intervento desumibili anche da Google Earth.

L'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato, può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

Documentazione da presentare per parere su condono o domanda di sanatoria

- a) RICHIESTA DI PARERE in bollo, firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) CERTIFICAZIONE DEL COMUNE in cui ricade l'intervento che attesti l'ammissibilità dell'istanza di condono ai sensi della L.R. 05/2004 o della sanatoria a seguito della valutazione da parte degli uffici comunali della necessità di acquisire il parere sotto il profilo della tutela del vincolo idrogeologico.
- d) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- e) PROGETTO ESECUTIVO IN SANATORIA, in duplice originale, redatto in modo conforme a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 e che evidenzii in particolare l'attuale situazione del pendio, la situazione antecedente alla realizzazione dell'intervento abusivo e la loro sovrapposizione:

Relazione tecnica riferita agli aspetti relativi al vincolo idrogeologico, che descriverà nel dettaglio tutte le opere e le modalità esecutive, i movimenti di terra, gli scavi, i riporti, le sistemazioni a verde, le pavimentazioni, le impermeabilizzazioni dei suoli, la raccolta ed il deflusso delle acque superficiali e sotterranee, richiamando le indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.

Elaborati grafici:

- stralcio della Cartografia Tecnica Regionale sufficientemente estesa;
- stralcio della cartografia della V.B.P. Variante Bacini Padani vigente, della strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata (PRG/PUC), del reticolo idrografico, contenente l'esatta ubicazione delle opere da eseguirsi;
- estratto catastale con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al fine di individuare l'esatta ubicazione delle opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico (indicare la distanza delle opere a progetto dalla sponda del corso d'acqua o dal limite dal demanio fluviale);
- planimetria dello stato attuale e antecedente, in scala non inferiore a 1/200;
- sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, antecedente e di raffronto, in scala non inferiore a 1/200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno;
- rilievo di sistemazione delle aree scoperte, redatto in scala opportuna, atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.

Relazione geologica che, ai sensi del D.M.14/01/08 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009,verifichi l'adeguatezza dell'intervento sotto il profilo geologico ed idrogeologico, comprenda:

- ✓ la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito che consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e più in generale di pericolosità geologica del sito. In funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico , specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico;
- ✓ l'analisi della conformità dell'intervento rispetto ai Piani di Bacino- VBP;
- ✓ l'inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico della zona dell'intervento con relativa cartografia;
- ✓ le sezioni geologiche interpretative, sufficientemente estese sia a valle che a monte dell'intervento;
- ✓ la modellazione sismica;
- ✓ nel caso di opere situate su pendii o in prossimità di pendii naturali o artificiali, verifica di stabilità del versante in assenza ed in presenza dell'opera (D.M.14/01/08) sufficientemente estesa sia a valle che a monte dell'intervento.

Relazione geotecnica che, ai sensi del D.M.14/01/08 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009, comprenda:

- descrizione delle opere e degli interventi;
- problemi geotecnici e scelte tipologiche;
- descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche;
- caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici;
- verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite;
- approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici;
- modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi;
- risultati delle analisi e loro commento.

Le indagini devono essere programmate in funzione del tipo di opere e devono riguardare il volume significativo, devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del D.P.R.380/2001.Devono essere descritti i risultati delle indagini e delle prove, della caratterizzazione e modellazione geotecnica e delle analisi eseguite per la verifica delle condizioni

di sicurezza e per la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d'esercizio del sistema costruzione-terreno.

- f) perizia statica degli interventi eseguiti redatta da tecnico abilitato.
- g) coordinate geografiche dell'intervento desumibili anche da Google Earth.

L'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

Documentazione da presentare per l' autorizzazione alla riduzione di superficie boscata in zona non sottoposta a vincolo idrogeologico

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in bollo, firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.
- d) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco.
- e) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori non sono stati percorsi da incendio negli ultimi 15 anni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n.4/1999 e della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- f) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.
- g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- h) PROGETTO ESECUTIVO, in duplice originale, redatto in modo conforme alla vigente normativa tecnica che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio e la situazione conseguente all'intervento a progetto:

Relazione tecnica riferita agli aspetti relativi al vincolo idrogeologico, che descriverà nel dettaglio tutte le opere e le modalità esecutive, anche di tipo provvisoriale, i movimenti di terra, gli scavi, i riporti, le sistemazioni a verde, le pavimentazioni, le impermeabilizzazioni dei suoli, la raccolta ed il deflusso delle acque superficiali e sotterranee, richiamando le indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.

Elaborati grafici:

- stralcio della Cartografia Tecnica Regionale sufficientemente estesa;
- stralcio della cartografia della V.B.P. Variante Bacini Padani vigente, della strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata (PRG/PUC), del reticolo idrografico, contenente l'esatta ubicazione delle opere da eseguirsi;
- estratto catastale con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al fine di individuare l'esatta ubicazione delle opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico (indicare la distanza delle opere a progetto dalla sponda del corso d'acqua o dal limite dal demanio fluviale);

- planimetria dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1/200;
- sezioni longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di raffronto, in scala non inferiore a 1/200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno;
- progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto in scala opportuna, atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.

Relazione geologica che, ai sensi del D.M.14/01/08 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009, comprenda:

- ✓ la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito che consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e più in generale di pericolosità geologica del sito. In funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico;
- ✓ l'analisi della conformità dell'intervento rispetto ai Piani di Bacino- VBP;
- ✓ l'inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico della zona dell'intervento con relativa cartografia;
- ✓ le sezioni geologiche interpretative, sufficientemente estese sia a valle che a monte dell'intervento;
- ✓ la modellazione sismica;
- ✓ nel caso di opere situate su pendii o in prossimità di pendii naturali o artificiali, verifica di stabilità del versante in assenza ed in presenza dell'opera (D.M.14/01/08) sufficientemente estesa sia a valle che a monte dell'intervento.

Relazione geotecnica che, ai sensi del D.M.14/01/08 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009, comprenda:

- descrizione delle opere e degli interventi;
- problemi geotecnici e scelte tipologiche;
- descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche;
- caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici;
- verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite;
- approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici;
- modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi;
- risultati delle analisi e loro commento.

Le indagini devono essere programmate in funzione del tipo di opere e devono riguardare il volume significativo, devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del D.P.R.380/2001.Devono essere descritti i risultati delle indagini e delle prove, della caratterizzazione e modellazione geotecnica e delle analisi eseguite per la verifica delle condizioni di sicurezza e per la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d'esercizio del sistema costruzione-terreno.

i) coordinate geografiche dell'intervento desumibili anche da Google Earth.

L'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni. Può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

Documentazione da presentare per l'autorizzazione alla riduzione di superficie boscata in zona non sottoposta a vincolo idrogeologico qualora la riduzione di superficie boscata non comporta movimenti di terreno

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in bollo, firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la conformità dei lavori da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.
- d) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco.
- e) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori non sono stati percorsi da incendio negli ultimi 15 anni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n.4/1999 e della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- f) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.
- g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- h) PROGETTO ESECUTIVO, in duplice originale, redatto in modo conforme alla vigente normativa tecnica che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio e la situazione conseguente all'intervento a progetto.

Gli elaborati grafici redatti in scala adeguata dovranno sempre comprendere:

- ✓ estratto di planimetria catastale aggiornato in scala 1:2000 con indicazione del foglio e dei mappali oggetto di intervento.
- ✓ estratto della carta tecnica regionale in scala 1:5000 comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona di intervento e con evidenziazione della via più agevole per il raggiungimento della stessa.
- ✓ stralcio della cartografia della V.B.P. Variante Bacini Padani vigente, della strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata (PRG/PUC), del reticolo idrografico, contenente l'esatta ubicazione delle opere da eseguirsi;
- ✓ planimetrie quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti la situazione attuale, quella di progetto e il relativo raffronto per un intorno significativo dell'area di intervento;
- ✓ le opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali e di circolazione sotterranea eventualmente presenti ed il relativo recapito finale. L'efficacia delle opere di regimazione dovrà essere certificato con calcoli dimostrativi o con dichiarazione sostitutiva del progettista inerente il corretto dimensionamento delle stesse.
- ✓ RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA che espliciti le modalità esecutive dei lavori di riduzione di superficie boscata.
- ✓ CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali e da esporre in una perizia tecnica esaurientemente commentata che attesti l'ammissibilità dei lavori in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio.

i) coordinate geografiche dell'intervento desumibili anche da Google Earth.

L'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

Art. 10 - Procedimento istruttorio della domanda di autorizzazione

Il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda di Autorizzazione al Protocollo del Comune di Isola del Cantone.

Per le domande di autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di 30 giorni.

L'Ufficio istruisce le domande di autorizzazione secondo l'ordine della presentazione della domanda completa o del suo perfezionamento, fatte salve le domande relative a varianti in corso d'opera, le domande relative a proroghe, le domande relative allo S.U.A.P. e alle Conferenze di Servizi in genere, le domande relative alle opere pubbliche.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione vengono valutate la compatibilità e gli effetti dell'intervento proposto con la stabilità dei terreni vincolati e con il regime delle acque superficiali e sotterranee, la sua coerenza con le disposizioni contenute nel Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (VBP).

Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere la presentazione di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione integrativa la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

La richiesta di documentazione integrativa dovrà essere comunicata agli interessati con specifica indicazione dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

In casi particolarmente complessi il responsabile del procedimento potrà sospendere il termine per il rilascio dell'autorizzazione per richiedere pareri e valutazioni ed avvalersi della collaborazione di enti od istituzioni competenti in materia. La valutazione dei casi complessi, per la rilevanza delle trasformazioni proposte o per la criticità delle stesse, è demandata al responsabile del procedimento e dovrà essere comunicata al richiedente con l'indicazione specifica della motivazione.

Il provvedimento finale è adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o della documentazione mancante richiesta dal responsabile del procedimento, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini.

Qualora il procedimento rientri nella competenza dello SUAP, l'atto conclusivo relativo al vincolo idrogeologico è inviato al responsabile SUAP entro 60 giorni, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini per eventuali integrazioni documentali, dalla data di ricevimento della richiesta di parere o della convocazione della conferenza dei servizi.

La pratica viene considerata conclusa ed archiviata e viene comunicata la conclusione del procedimento all'interessato ed al responsabile del procedimento edilizio o SUAP per la conseguente conclusione anche del relativo procedimento:

- ✓ in caso di domanda di autorizzazione incompleta qualora l'interessato non provveda a fornire la documentazione mancante nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo;
- ✓ in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi con conseguente interruzione dei termini, qualora l'interessato non provveda a fornire quanto richiesto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali nonché su eventuali rapporti contrattuali.

L'autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento, ha validità esclusivamente ai fini della normativa relativa al vincolo idrogeologico ed alla tutela del bosco.

Per l'autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici l'Ufficio Associato chiede specifico parere al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 11 - Disposizioni per la S.C.I.A.

La S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività è regolata dall'art. 19 del D.Lgs. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e dalle norme regionali.

Le S.C.I.A. vengono esaminate prioritariamente rispetto alle richieste pervenute. L'istruttoria delle S.C.I.A. segue in linea tecnica il procedimento delle autorizzazioni salvo per quanto in contrasto con la normativa specifica dei due diversi istituti.

Art. 12 - Varianti in corso d'opera

Qualora si rendano necessarie varianti ai progetti approvati, ai lavori o alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati è necessario presentare domanda di autorizzazione ed acquisire specifica autorizzazione prima di porre in essere le varianti stesse.

La richiesta di variante deve fare espresso riferimento alla precedente autorizzazione e contenere in allegato idonei elaborati grafici da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato relativo alla variante richiesta, lo stato sovrapposto evidenziando tutte le variazioni rispetto al progetto approvato nonché specifico aggiornamento della rimanente documentazione di progetto di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Le autorizzazioni per varianti per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire modalità e procedimento istruttorio previsto per ogni autorizzazione, compresi modulistica, normativa sul bollo e il pagamento dei diritti istruttoria nella misura prevista.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati e maggiori altezze di scavo e riporto;
- c) non siano stati sospesi od interrotti i termini per incompletezza dell'istanza o per richieste di documentazione integrativa.

Le varianti di interventi sottoposti a S.C.I.A., allorché ne ricorrano i presupposti, sono soggette a nuova S.C.I.A.

Le autorizzazioni e le S.C.I.A. in variante hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione o S.C.I.A. ovvero, in casi particolari, per le autorizzazioni, nel nuovo termine assegnato.

Art. 13 - Autorizzazioni in sanatoria per regolarizzazione di opere eseguite, od in corso di esecuzione, in assenza o in difformità dalla autorizzazione o dalla S.C.I.A.

L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla S.C.I.A. o dall'autorizzazione rilasciata, nonché la violazione delle normativa forestale e del vincolo idrogeologico, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste. Per la S.C.I.A. si applicano le sanzioni ed i provvedimenti di cui all'art.19 del D.Lgs. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Al fine della regolarizzazione delle opere e/o delle trasformazioni eseguite in area boscata e in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza o in difformità del titolo autorizzativo nonché delle opere e/o delle trasformazioni eseguite in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza o in difformità della S.C.I.A., i soggetti pubblici o privati interessati possono richiedere autorizzazione in sanatoria.

La domanda di autorizzazione in sanatoria, finalizzata al mantenimento di opere, movimenti di terreno, trasformazioni, già realizzati dovrà essere presentata in originale (in bollo del valore legale corrente) corredata da idonea documentazione tecnica con riferimento a quanto previsto dall'art.9 del presente regolamento. Gli elaborati grafici in particolare dovranno evidenziare lo stato attuale, lo stato originario, lo stato di raffronto.

E' previsto il pagamento dei diritti di istruttoria.

Unione dei Comuni dello Scrivia
Piazza Macciò, 1
posta elettronica info@unionedelloscrivia.ge.it
www.unionedelloscrivia.ge.it

codice fiscale e partita IVA 02252280991
16012 Busalla (GE)
pec: protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

L'esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla autorizzazione o dalla S.C.I.A. comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 52 della Legge Forestale. Nel caso di S.C.I.A., se ne ricorrono i presupposti, si applica quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Il rilascio dell'autorizzazione può avvenire solo nel caso in cui le opere, i movimenti di terreno, le trasformazioni, già realizzati risultino autorizzabili in base alle disposizioni della Legge Forestale e del Regolamento Forestale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo.

Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente regolamento, l'Ufficio Associato per il Vincolo Idrogeologico può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Ufficio stesso.

Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

La regolarizzazione deve essere richiesta direttamente dal soggetto interessato ed inoltrata presso l'Ufficio Associato per il Vincolo Idrogeologico che provvederà, entro il termine di 60 giorni, a verificare l'entità delle opere autodenunciate ed a stabilirne la autorizzabilità o la non autorizzabilità.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può essere prescritta l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

Art. 14 - Validità della autorizzazione e della S.C.I.A.

L'autorizzazione ha una validità temporale di tre anni dalla data del rilascio, salvo che nell'atto sia previsto un periodo inferiore.

La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata, fino al raggiungimento del termine massimo di cinque anni.

Le opere soggette a S.C.I.A. devono essere eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data in cui la medesima ha acquisito efficacia, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.

In caso di mancata osservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione o qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate ai sensi della vigente normativa regionale. Per le S.C.I.A. si applica l'art.19 del D.Lgs. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 15 - Proroga di autorizzazione in corso di validità

L'avente titolo, ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, può richiedere proroga con apposita e motivata istanza di proroga almeno 60 giorni prima della scadenza della validità della stessa.

La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità che non superi il termine dei cinque anni complessivi, compresi quelli relativi alla autorizzazione di cui si chiede la proroga.

La domanda di proroga da presentarsi in bollo dovrà essere completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato:

- ✓ COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE oggetto di richiesta di proroga.
- ✓ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi dello stato dei luoghi e degli interventi eseguiti, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- ✓ DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere

da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati, il rispetto del progetto approvato e la compatibilità con le norme PAI-VBP, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

E' previsto il pagamento dei diritti di istruttoria.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, la quale verrà rilasciata nel termine di 30 giorni.

Le opere o lavori avviati con S.C.I.A. e non terminati, deve essere presentata una nuova S.C.I.A. per la loro ultimazione.

Art. 16 - Rinnovo autorizzazione e nuova S.C.I.A.

Ai fini del completamento di opere o di lavori per i quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, il soggetto legittimato richiede nuova autorizzazione con domanda motivata in bollo dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.

L'Ufficio Associato per il Vincolo Idrogeologico, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento al protocollo della domanda corredata della documentazione completa, procede al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.

Allo scopo devono essere prodotte le seguenti documentazioni:

- ✓ COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE oggetto di richiesta di rinnovo.
- ✓ DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista/ direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati, il rispetto del progetto approvato, la compatibilità con le norme PAI/VBP e il permanere delle condizioni per la conforme realizzazione dell'intervento già autorizzato con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.
- ✓ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi degli interventi realizzati, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

E' previsto il pagamento dei diritti di istruttoria.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio della nuova autorizzazione.

Le opere o lavori avviati con S.C.I.A. e non terminati, deve essere presentata una nuova S.C.I.A. per la loro ultimazione.

Per la nuova autorizzazione e per la nuova S.C.I.A. valgono i limiti temporali di validità di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 17 - Adozione di provvedimenti cautelativi

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato del bosco o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato, può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni, dandone comunicazione motivata al titolare dell'autorizzazione.

Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a S.C.I.A. ai sensi comma 4, art. 19, D.lgs. 241/1990 e s.m.i. o eseguibili senza autorizzazione ai sensi della Legge Forestale.

Art. 18 - Comunicazione di inizio e fine lavori e attestazione di conformità

I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a comunicare la data di effettivo inizio dei lavori e della loro ultimazione.

La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere corredata da una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori e dal geologo incaricato di seguire gli stessi, che attesti la corretta esecuzione delle opere e degli interventi, anche mediante opportuni elaborati tecnici, con particolare riguardo al rispetto degli elaborati progettuali ed alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove le opere o gli interventi insistono.

La relazione di fine lavori dovrà anche certificare l'adempimento delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione.

Anche per gli interventi realizzati tramite S.C.I.A. vige l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.

Alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata idonea documentazione fotografica dalla quale risulti chiaramente lo stato finale dei luoghi.

Visite di controllo e di verifica della reale rispondenza degli interventi a quanto documentato e dichiarato possono essere effettuate, senza alcun preavviso, durante l'esecuzione dei lavori e successivamente alla loro ultimazione.

Art. 19 - Deposito cauzionale

A garanzia della buona esecuzione degli interventi proposti o prescritti e ai sensi dell'art. 37 della Legge Forestale il rilascio della autorizzazione potrà essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale con le modalità di cui alla legge 10.06.1982 n. 348, che dovrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa vincolata a favore dell'Unione dei Comuni dello Scrivia estinguibili solo su specifica autorizzazione dell'Unione medesima, su richiesta dell'Ufficio Associato.

L'esercizio della discrezionalità per la richiesta del deposito cauzionale scaturisce, in termini generali, dalla valutazione dei seguenti fattori:

- ✓ entità, in termini di altezza e volumi, degli scavi e dei riporti;
- ✓ condizioni geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche;
- ✓ condizione di di urbanizzazione e/o di antropizzazione al contorno degli interventi;
- ✓ previsione e/o prescrizione per la realizzazione di opere speciali;
- ✓ valutazioni dell'Ufficio in relazione alla qualità ed alla quantità degli elementi di conoscenza resi disponibili dagli elaborati progettuali prodotti dal richiedente.

L'entità del deposito cauzionale sarà determinato con riferimento all'importo delle opere di scavo, riporto, contenimento e consolidamento previste a progetto da computo metrico estimativo redatto, timbrato e sottoscritto da tecnico professionista abilitato.

Lo svincolo del deposito cauzionale potrà aver luogo solo a seguito di specifica richiesta dell'avente titolo e con apposito atto del Responsabile del Settore competente e dopo istruttoria del Responsabile del Procedimento.

Alla richiesta dovrà essere accompagnata una "Relazione di fine lavori", sottoscritta dalla direzione lavori (direttore dei lavori e geologo incaricato di seguire gli stessi), che attesti la corretta esecuzione delle opere, mediante opportuni elaborati tecnici, con particolare riguardo al rispetto degli elaborati progettuali ed alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste.

La relazione di fine lavori dovrà anche certificare l'adempimento delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione.

Art. 20 - Diritti di istruttoria per i procedimenti del vincolo idrogeologico

Per i procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico e gli interventi di riduzione di superficie boscata, con riferimento alla D.G.R. 485/2011, gli importi relativi ai diritti di istruttoria, e/o gli eventuali aggiornamenti e modifiche, sono determinati dalla Giunta dell'Unione con proprio atto deliberativo.

Le domande di autorizzazione e le S.C.I.A. dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario e/o versamento postale sui conti intestati a Unione dei Comuni dello Scrivia - con la seguente causale "Vincolo Idrogeologico - richiesta autorizzazione/S.C.I.A.", secondo le indicazioni che verranno successivamente individuate dalla Giunta dell'Unione con proprio atto deliberativo e rese reperibili sul sito internet www.unionedelloscrivia.ge.it e sui siti istituzionali dei Comuni associati.

Art. 21 - Modulistica

Come indicato all'art. 8, per la compilazione della domanda di autorizzazione e della S.C.I.A.(ai fini del vincolo idrogeologico) dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Unione dei Comuni dello Scrivia attraverso l'Ufficio Associato reperibile sul sito internet

Unione dei Comuni dello Scrivia
Piazza Macciò, 1
posta elettronica info@unionedelloscrivia.ge.it
www.unionedelloscrivia.ge.it

codice fiscale e partita IVA 02252280991
16012 Busalla (GE)
pec: protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it

www.unionedelloscrivia.ge.it e sui siti internet dei Comuni associati. Eventuali modifiche o integrazioni a tali modelli potranno essere apportate, su richiesta dell'Ufficio Associato, con deliberazione dell'organo dell'Unione competente.

Art. 22 - Sanzioni

Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale - per opere, lavori ed interventi realizzate in assenza di S.C.I.A. o della autorizzazione od in difformità da esse, si applica quanto previsto dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale medesimi.

Nel caso in cui durante un sopralluogo del personale incaricato dall'Ufficio Associato o di altro Ente o Autorità preposti al controllo del territorio su un terreno per cui sia stata fatta domanda di autorizzazione oppure sia stata presentata una S.C.I.A., lo stato dei luoghi risulti diverso da quello dichiarato in domanda oppure i lavori risultino già iniziati il procedimento è da ritenersi annullato e, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al punto precedente, il richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione in sanatoria previo pagamento dei diritti di istruttoria.

Per la S.C.I.A. si applicano inoltre le sanzioni ed i provvedimenti di cui all'art.19 del D.Lgs. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Art. 23 - Norme finali

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale e al Regolamento Forestale.